



## **LEGGE REGIONALE N. 132 / 97**

### **“ Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive “**

#### **Art. 3**

Gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica , di cui al DM 18.02.1982 e successive modifiche , possono essere effettuati **esclusivamente all'interno** delle seguenti Strutture autorizzate :

- 1. Centri di Medicina dello Sport**
  - 1.bis Studi professionali specialisti ed ambulatori in Medicina dello Sport**
- 2. Centri di Medicina dello Sport regolarmente autorizzati in rispetto della LR 31 luglio 2007 n. 32 e successive modificazioni, Centri riconosciuti della Federazione Medico Sportiva Italiana e Centri Universitari di Medicina dello Sport .**

#### **Art. 8**

**Durante l'espletamento degli accertamenti ed in attesa dei relativi referti , il GIUDIZIO DI IDONEITÀ SI INTENDE SOSPESO.**

**Trascorso il termine di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta del Medico Visitatore senza l'acquisizione dei referti relativi alle indagini disposte, l'atleta sarà ritenuto NON IDONEO .**

Ai soggetti riconosciuti non idonei alla pratica agonistica di un determinato sport viene rilasciato apposito certificato ; il Medico Certificatore contestualmente dispone che , con raccomandata A.R. , copia di quest'ultimo sia trasmessa tempestivamente ad un Ufficio dell'Assessorato Regionale alla Sanità appositamente delegato che curerà la trasmissione all'atleta interessato , ed inoltre alla Società ed alla Federazione di appartenenza .

#### **Art. 9**

Ai sensi della normativa vigente è costituita una Commissione Regionale di Appello presso l'Assessorato Regionale alla Sanità a cui **gli interessati potranno ricorrere , entro il termine di 30 (trenta) giorni** , dalla comunicazione del giudizio di inidoneità mediante ricorso motivato con allegata la relativa documentazione da presentare con raccomandata A.R. .

#### **Art .13**

Le **Società** e le Organizzazioni Sportive **sono tenute** , sotto la propria responsabilità , **a subordinare il tesseramento e la partecipazione all'attività sportiva dei propri iscritti** agli accertamenti ed alle **certificazioni previsti dalla presente Legge** , conservando ai propri atti i relativi certificati per il periodo di validità e verificandone le scadenze .

**Le Società** in parola , ai fini della pratica sportiva agonistica , **non debbono accettare** , in quanto privi di validità medico-legale a norma , **i certificati rilasciati da Strutture e da Professionisti diversi da quelli specificati nella presente Legge** .

#### **Art. 14**

La violazione degli obblighi e degli adempimenti previsti dall'art. 13 comporta , per il soggetto inadempiente , l'applicazione della **sanzione amministrativa da Euro 258,22 a Euro 2582,20** , fatte salve le diverse sanzioni previste da specifiche norme di legge e gli obblighi di **denuncia all'Autorità Giudiziaria** ove contemplato .

L'accertamento delle violazioni delle norme della presente legge viene effettuato dalla Azienda USL competente per territorio .